

# TI\_GERICHTE 15.2021.106 vom 14. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.106)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.106 du 14 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.106 del 14 gennaio 2022

## Regeste

Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria. Tempestività. Esigenza di motivazione del ricorso

## Erwägungen

### E. 1

/

### E. 6

nella comunione ereditaria del padre fu \_\_\_\_\_, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto; che l'UE ha invece accertato che il reddito dell'escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021, notificato all'escusso il 22 luglio); che con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all'UE, RI 1 ha contestato il verbale di pignoramento, chiedendo di “ritirare e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle all'Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d'indicargli i mezzi e i termini di ricorso; che l'UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che la possibilità di ricorso all'autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale di pignoramento; che con il ricorso in esame, del 27 settembre 2021, RI 1 contesta nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e tutte le operazioni dell'UE, comprese quelle fatte all'Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla PI 3; che il ricorso contro i provvedimenti dell'ufficio d'esecuzione devono essere presentati all'autorità di vigilanza entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d'altronde già nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag. 2 n. 3); che interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto irricevibile; che nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2 agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]); che – va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento; che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l'UE non ha pignorato il suo reddito e l'art. 93 LEF si applica unicamente ai redditi dell'escusso, non alle quote ereditarie; che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l'estate del 2021; che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto presso la PI 3; che, infine, non risulta

dallo scritto 7 settembre 2021 dell'UE – né dalle sue spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il “gesto di prevaricazione” di cui si duole il ricorrente; che semmai ci si potrebbe interrogare se l'UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode nel pignoramento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti esecuzioni; che il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.